



# COMUNE DI PREDAIA

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43 DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE INERENTI AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS .**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **cinque** del mese di **Marzo** alle ore 15.30 presso la solita sala delle adunanze a Taio, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente / Assente
COVA GIULIANA	Presente
RIZZARDI GUALTIERO	Assente Giustificato
BRIDA STEFANO	Presente
LARCHER MARIANO	Presente
MAGNANI ILARIA	Presente
MELCHIORI GIANCARLO	Presente

Assiste il Segretario Comunale, BALDESSARI CLAUDIO.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco COVA GIULIANA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE INERENTI AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS .**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:

- **comma 636.** *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- **comma 637.** *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- **comma 638.** *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

**Ricordato** che:

- ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

**Dato atto** che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, sono in continuo aumento, impegnando in misura crescente l’Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l’Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni cagionano un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall’art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell’art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d’Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

**Ritenuto** pertanto opportuno, ai fini di compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, di provvedere ad assoggettare le tipologie di domande previste dalla succitata normativa:

- al pagamento di un contributo amministrativo pari a **euro 600,00** (seicento/00) per ciascun richiedente, unicamente le domande di riconoscimento della cittadinanza, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*” (Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991);
- al pagamento di un contributo amministrativo pari a **Euro 100,00** (cento/00) per ciascun atto, le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente senza chiare indicazioni dell’anno di formazione dell’atto o dei dati della persona cui l’atto di riferisce, che comportano ricerche di archivio e che verranno utilizzati nell’ambito di un procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*”;

**Dato atto** che:

- il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L’Aja l’8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull’estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo o meno;
- il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell’art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell’Interno;

**Stabilito** pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all’Ente a cura dell’interessato a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall’interessato stesso contestualmente alla presentazione dell’istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell’eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell’istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/01/2019;
- la deliberazione consiliare n. 58 del 30 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, il DUP 2025-2027, e relativi allegati;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 1 del 8 gennaio 2025;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Demografici, effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla stessa, ha espresso parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**;

Dato atto che ai sensi dell’art. 185 e dell’art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla medesima proposta il Responsabile dei Servizi Finanziari, ha espresso parere favorevole di **regolarità contabile**;

Atteso che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo apposito capitolo di entrata con uno stanziamento annuo stimato in euro 1.200;

Accertata in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, in attuazione dell’articolo 31 dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale,

## **DELIBERA**

1. di istituire il contributo amministrativo cui assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991) e per le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo relativi a persone diverse dal richiedente, senza chiare indicazioni dell’anno di formazione dell’atto o dei dati della persona cui l’atto di riferisce, che comportano ricerche di archivio e che verranno utilizzati nell’ambito di un procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, in base alle previsioni di cui all’art. 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di Bilancio 2025”);
2. in base alle previsioni normative succitate e alle motivazioni di cui alle premesse, di quantificare il contributo amministrativo di cui sopra nella misura che segue per le diverse fattispecie:
  - Domande di riconoscimento della cittadinanza, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991): **€ 600,00=**;
  - Richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, senza chiare indicazioni dell’anno di formazione dell’atto o dei dati della persona cui l’atto di riferisce, che comportano ricerche di archivio e che verranno utilizzati nell’ambito di un procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”: **€ 100,00=**;
3. di dare atto che le previsioni di cui al punto precedente decorrono dall’esecutività della presente delibera;
4. di dare atto che il pagamento del contributo sarà effettuato mediante il sistema PagoPA;

5. di trasmettere la presente agli Uffici Demografici ai fini della corretta e puntuale applicazione di quanto stabilito, incaricando i medesimi Uffici di porre in essere le più efficaci forme di comunicazione alla cittadinanza delle nuove disposizioni;
6. di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
7. di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
  - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
  - non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
  - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
8. di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato come sopra indicato e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;
9. di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari a sensi dell'art. 183, 2<sup>a</sup> comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
10. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3<sup>o</sup> comma dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
11. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”;
12. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni;
  - che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1<sup>o</sup> comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 45**

Ufficio Proponente: **Ufficio Demografico e Cimiteriale**

Oggetto: **DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE INERENTI AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS .**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Demografico e Cimiteriale)

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/03/2025

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 e dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/03/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Fabrizio Barbi

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
COVA GIULIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BALDESSARI CLAUDIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Predaia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

COVA GIULIANA in data 06/03/2025  
BALDESSARI CLAUDIO in data 06/03/2025